

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

COMUNE DI REGGIO EMILIA (nel seguito committente), con sede legale in Piazza Prampolini n. 1 - 42121 Reggio Emilia, C.F./P.Iva 001459203518, rappresentato dall'Arch. Irene Manzini Ceinar Dirigente dell'Unità di Progetto Stazione e Città Storica (autorizzata alla stipula del presente accordo in forza del Provvedimento P.G. n. 35015 del 10/02/2025 con il quale il Sindaco ha provveduto, ai sensi dell'art. 13 - Sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, all'attribuzione alla stessa delle funzioni dirigenziali afferenti all'U.D.P. Stazione e Città Storica, con le attribuzioni ivi indicate, a decorrere dal 10/02/2025 e fino alla scadenza del contratto individuale di lavoro, salvo revoca anticipata, ai sensi del già citato art. 13 e comunque non oltre il termine del mandato;

E

FONDAZIONE REGGIO CHILDREN CENTRO LORIS MALAGUZZI (nel seguito affidatario), con sede legale in Via Bligny 1/A - 42124 Reggio Emilia, C.F./P.Iva 00763100351, rappresentata dalla/dal propria/o Legale Rappresentante _____, nata/o a _____ il _____, C.F. _____, (autorizzata/o alla stipula del presente contratto in forza di _____);

(nel seguito congiuntamente dette anche le parti)

Premesse

Visti e richiamati

- i Regolamenti Comunitari approvati dal Parlamento Europeo che definiscono le regole per i Fondi strutturali europei per il periodo 2021-2027;
- l'Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione Europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 elaborato sulla base degli articoli 10 e 11 del REG (UE) 2021/1060, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 15 luglio 2022;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1899 del 14 dicembre 2020 che approva il Patto per il lavoro ed il Clima, sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna e le rappresentanze del sistema territoriale, che definisce obiettivi e linee di azione condivise per il rilancio e lo sviluppo dell'Emilia-Romagna, fondato sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale, finalizzato a generare lavoro di qualità, contrastare le disuguaglianze e accompagnare l'Emilia-Romagna nella transizione ecologica, contribuendo a raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 44 del 30 giugno 2021 "Approvazione del Documento Strategico regionale per la Programmazione unitaria delle politiche europee di sviluppo - DSR 2021-2027" (Delibera Giunta Regionale n. 586 del 26 aprile 2021);
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 45 del 30 giugno 2021 "Approvazione della strategia di specializzazione intelligente 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna" (Delibera Giunta Regionale n. 680 del 10 maggio 2021);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1635 del 18 ottobre 2021 che definisce le aree territoriali per l'attuazione dell'Obiettivo di Policy 5 e adotta gli indirizzi operativi per l'elaborazione delle strategie territoriali integrate;
- le Delibere della Giunta Regionale n. 42 del 17 gennaio 2022 e n. 512 del 4 aprile 2022 che definiscono le aree territoriali per l'attuazione dell'Obiettivo di Policy 5 aggiornando la DGR n. 1635/2021;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 68 del 2 febbraio 2022 che approva il Programma regionale FESR dell'Emilia-Romagna 2021-2027 in attuazione del Reg (UE) n.1060/2021;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 69 del 2 febbraio 2022 che approva il Programma regionale FSE+ dell'Emilia-Romagna 2021-2027 in attuazione del Reg (UE) n. 1060/2021;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)5379 del 22/07/2022 che approva il Programma Regionale Emilia-Romagna FESR 2021-2027 per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita - CCI 2021IT16RFPR006;

- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)5300 del 18/07/2022 che approva il Programma Regionale Emilia-Romagna FSE+ 2021-2027 per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita - CCI 2021IT05SFPR004;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1286 del 27/07/2022 di presa d'atto delle decisioni di approvazione del Programma Regionale Emilia-Romagna FSE+ 2021-2027 e del Programma Regionale Emilia-Romagna FESR 2021-2027 ed istituzione dei Comitati di sorveglianza dei due Programmi;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2101 del 28/11/2022 "Approvazione degli indirizzi operativi e del percorso per la finalizzazione delle strategie territoriali integrate - ATUSS e approvazione del format delle relative schede progetto".

Considerato

- che il Documento strategico regionale per la programmazione unitaria delle politiche europee di sviluppo (DSR 2021-2027) promuove la coesione e la progressiva riduzione delle disuguaglianze territoriali, economiche e sociali attraverso strategie territoriali integrate da attuare nelle aree urbane e intermedie, anche alla scala delle Unioni di Comuni e nelle aree interne e montane nell'ambito dell'Obiettivo di policy 5 del Regolamento di disposizioni comuni;
- che il DSR 2021-2027 intende le strategie territoriali integrate come strumenti di governance multilivello tra Regione e territori che perseguono il duplice obiettivo di radicare il Patto per il Lavoro e per il Clima a livello locale e dare risposta a bisogni e potenzialità specifiche di alcuni ambiti territoriali ben identificati;
- che il DSR 2021-2027 prevede due tipologie di strategie territoriali: le Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS) delle aree urbane e dei sistemi intermedi in attuazione dell'Obiettivo specifico FESR 5.1 e le Strategie Territoriali Integrate per le Aree Montane e Interne (STAMI) in attuazione dell'Obiettivo specifico FESR 5.2;
- che all'attuazione delle ATUSS potrà concorrere, oltre ai Fondi della Politica di Coesione europea, anche il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), in sinergia con i fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e altre eventuali risorse nazionali e regionali complementari;
- che il PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027 si articola in quattro priorità che riprendono gli obiettivi di policy previsti dal Regolamento (UE) 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio e una quinta Priorità di Assistenza Tecnica e che le relative risorse sono quantificate nel piano finanziario del PR FESR;
- che la Priorità 4 del PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027 "Attrattività, coesione e sviluppo territoriale" include l'obiettivo specifico 5.1 "Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane" attuato attraverso l'Azione 5.1.1. "Attuazione delle Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile - (ATUSS)";
- che il PR FSE+ Emilia-Romagna 2021-2027 concorre, in modo complementare e integrato con il PR FESR 2021-2027, all'attuazione delle ATUSS, attraverso la Priorità 2 Istruzione e formazione - Obiettivo specifico 4.5 e attraverso la Priorità 3 Inclusione Sociale - Obiettivo specifico 4.11;
- che ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2021/1060, i PR FESR e FSE+ Emilia-Romagna 2021-2027 prevedono che l'attuazione delle suddette ATUSS avvenga attraverso lo strumento dell'ITI - Investimenti Territoriali Integrati, che consente di coordinare sia a livello strategico di obiettivi, sia a livello operativo di messa in campo delle progettualità, l'integrazione delle risorse del PR FESR con quelle del PR FSE+ e quelle dell'OP5 del PR FESR con quelle degli OP1 e OP2 dello stesso Programma;
- che le aree beneficiarie della suddetta Azione 5.1.1 del PR FESR e delle connesse Priorità del PR FSE+, individuate dalla Regione con DGR n. 512 del 04/04/2022 in coerenza con il Documento Strategico Regionale sono: i Comuni di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Rimini, Forlì, Cesena con i Comuni di Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, il Nuovo Circondario Imolese, l'Unione delle Terre d'Argine, l'Unione della Bassa Romagna, l'Unione della Romagna Faentina.

Dato atto

- che in data 31/01/2023 il Comune di Reggio Emilia ha trasmesso agli uffici regionali competenti la propria Strategia Territoriale Integrata denominata "ATUSS_RE_2030" (in atti di PG 31276 del 31/01/2023) ;
- che con Delibera della Giunta Regionale n. 485 del 03/04/2023 è stata approvata la Strategia Territoriale Integrata del Comune di Reggio Emilia denominata "ATUSS_RE_2030";
- che con Delibera della di Giunta Regionale n. 426 del 20/03/2023 la Regione Emilia-Romagna ha approvato lo schema di Investimento Territoriale Integrato - ITI comprensivo dello schema di convenzione in esso prevista, necessario a dare attuazione ai progetti delle ATUSS, ai sensi dei PR FESR

e FSE+ 2021-27 e in applicazione dell'art. 28 del Regolamento UE 2021/1060.

Considerato

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 01/06/2023 il Comune di Reggio Emilia ha preso atto dell'approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna con Delibera della Giunta Regionale n. 485 del 03/04/2023 della Strategia Territoriale Integrata del Comune di Reggio Emilia denominata "ATUSS_RE_2030" ed ha al contempo approvato il documento Strategia Territoriale Integrata del Comune di Reggio Emilia denominata "ATUSS_RE_2030";
- che con Delibera della Giunta Regionale n. 825 del 22/05/2023 sono stati approvati i progetti dell'Agenda Trasformativa Urbana di Sviluppo Sostenibile - ATUSS - del Comune di Reggio Emilia;
- che con Delibera della Giunta Regionale n. 1440 del 28/08/2023 è stato adeguato lo Schema di convenzione Investimento Territoriale Integrato - ITI - approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 426/2023 del 20/03/2023 ai fini dell'applicazione del criterio del climate proofing alle Agende Trasformative Urbane e Sviluppo Sostenibile del PR FESR 2021-2027;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 262 del 08/11/2023 è stato approvato lo schema di Investimento Territoriale Integrato per l'attuazione dell'ATUSS del Comune di Reggio Emilia ed è stato autorizzato il Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali, Massimo Magnani a sottoscrivere il documento di Investimento Territoriale Integrato - ITI del Comune di Reggio Emilia comprensivo della convenzione in esso prevista secondo lo schema approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1440 del 28/08/2023;
- che con Atto del Dirigente della Regione Emilia-Romagna n. 23700 del 10/11/2023 è stato approvato, ai fini della successiva sottoscrizione, il documento di Investimento Territoriale Integrato - ITI-, comprensivo della convenzione con il Comune di Reggio Emilia in esso prevista, secondo lo schema approvato con DGR n. 1440 del 28/08/2023;
- che in data 20/11/2023 è stato sottoscritto il documento di Investimento Territoriale Integrato - ITI- del Comune di Reggio Emilia.

Sottolineato che il Comune di Reggio Emilia è impegnato da oltre un decennio in un importante processo di pianificazione e governance territoriale che trova sintesi nel Programma di Rigenerazione Urbana (PRU) ex Area Reggiane-quartiere Santa Croce (approvato con Delibera di CC del 03/12/18), caratterizzato da due obiettivi: la realizzazione del Parco Innovazione (parco tematico per l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la ricerca industriale) e la riqualificazione e valorizzazione del quartiere Santa Croce e in particolare della sua Città Pubblica e cioè della componente urbana che costituisce l'ossatura portante del quartiere e che persegue gli obiettivi di qualità urbana, sociale e ambientale attraverso la continuità fisica e prestazionale e l'integrazione delle dotazioni territoriali intese come l'insieme di infrastrutture e servizi. Due obiettivi fortemente correlati e interdipendenti, il primo per il suo ruolo di attrattore e volano, il secondo per la sua capacità di creare condizioni favorevoli al fine di creare quell'"effetto città" indispensabile per trasformare il quartiere Santa Croce da porzione di "città sparpagliata e generica" a nuova realtà territoriale contraddistinta da marchi di nuova qualità urbana, di sostenibilità e fondata su un radicato senso di comunità.

Dato atto

- che all'interno del contesto strategico sopra descritto ha preso forma l'esperienza di una nuova e alternativa modalità di approccio e sviluppo della rigenerazione urbana, una modalità incentrata sulla costruzione di una rete di relazioni tra pubblico e privato funzionali a condividere risorse economiche e competenze per promuovere e sostenere azioni volte a riutilizzare beni privati con finalità di pubblico interesse;
- che tale iniziativa, rivolta al Terzo Settore e, più in generale, al sistema delle organizzazioni del privato sociale e culturale, nonché delle formazioni sociali intermedie, si è concretizzata dando vita al "Progetto Riuso", un progetto di rigenerazione urbana e innovazione sociale che prevede la riqualificazione secondo logiche di "bassa definizione" degli ex Capannoni industriali di via Gioia e di viale Ramazzini (un tempo parte integrante delle Officine Meccaniche Reggiane) da destinare a sede di attività sociali, socio-assistenziali, educative e culturali;
- che con l'obiettivo di dare operatività al "Progetto Riuso" il Comune di Reggio Emilia ha inserito il nell'ambito dell'Agenda Trasformativa Urbana Sviluppo Sostenibile RE_2030 (ATUSS_RE_2030) il Progetto PR FSE+ EMILIA-ROMAGNA 2021-2027 - Investimento Territoriale Integrato - ATUSS - Priorità 3 - Obiettivo Specifico 4.11 - "Programma di Rigenerazione Urbana Ex Officine Meccaniche Reggiane - quartiere Santa Croce - ESTENDERE LA CITTA' DEI 15 MINUTI - Riuso Capannoni industriali via Gioia da adibire a servizi multilivello, integrati e sinergici per l'inclusione sociale, la fruizione universale, la promozione del capitale umano" (CUP J89G23000530006) ;
- che nello specifico il Progetto è finalizzato alla predisposizione di un sistema innovativo di servizi e attività multilivello, integrate e sinergiche con le progettualità predisposte dagli attuali interpreti del "Progetto Riuso", rivolte ai cittadini di Reggio Emilia, con particolare riferimento agli abitanti del

quartiere Santa Croce e alle persone in condizioni di svantaggio e marginalità per favorire: il contrasto di disuguaglianze e marginalità, l'inclusione sociale, percorsi informali di apprendimento per l'acquisizione di conoscenze e capacità relazionali, la fruizione universale delle strutture e delle funzioni all'interno delle quali si sviluppa il "Progetto Riuso".

Considerato

- che il Progetto è un progetto integrato pubblico-privato di analisi e azione socio-culturale, volto a stimolare nuovi dialoghi nel territorio tra le diverse tipologie di abitanti e fruitori del quartiere Santa Croce, per rinsaldare il tessuto sociale e dare valore a tutte le persone, soprattutto alle più fragili;
- che il Progetto prevede, attraverso l'utilizzo di due spazi limitrofi ma con differente vocazione - Viale Ramazzini 33 e l'ex Mangimificio Caffarri - l'opportunità di arricchire la vita di quartiere con offerte sociali, culturali ed educative diversificate e linguaggi adeguati ad attrarre e coinvolgere diverse tipologie di cittadini a rischio di emarginazione ed esclusione (adulti soli in condizione di fragilità; persone con esperienza migratoria; persone inattive o inoccupate; persone con disabilità; minorenni con famiglie fragili o che tendono a restare esclusi dalle realtà e dai servizi attualmente presenti offerte nel quartiere);
- che il Progetto intende creare opportunità e pretesti d'incontro, di dialogo, di costruzione congiunta, di appropriazione di spazi e di nuova declinazione di attività e vocazioni, affinché la rigenerazione urbana attuata possa essere fonte di trasformazione umana complessiva del quartiere;
- che obiettivo generale del Progetto è contrastare disuguaglianze e marginalità sostenendo politiche integrate e azioni di innovazione sociale che garantiscano a tutti, e in particolare alle persone in condizioni di svantaggio, di accedere a un'offerta di servizi sociali, educativi e culturali di qualità, adeguati alle specifiche condizioni di ciascuna persona secondo un'ottica intersezionale attenta all'età, alle condizioni di composizione del nucleo familiare e di vita, all'esperienza migratoria, alla condizione lavorativa ed economica, alle specifiche abilità, al genere e all'orientamento sessuale, alla diversa cultura di provenienza e di adozione, affinché ciascuno possa determinarsi e sentirsi parte del tessuto comunitario ed esercitare una propria cittadinanza attiva;
- che, nello specifico il Progetto mira a:
 - creare opportunità di dialogo e co-costruzione di spazi e offerte di socialità, perché ciascuno possa partecipare operativamente e con responsabilità alla vita di comunità, sentendosi protagonista anche della gestione dei beni e degli spazi pubblici del quartiere;
 - stimolare una cultura del lavoro imprenditiva e sociale al tempo stesso, volta sia alla riqualificazione costante attraverso un accrescimento e una diversificazione di professionalità e competenze utili a incrementare / riattualizzare le opportunità di partecipazione attiva al mercato del lavoro, che alla sperimentazione di forme economiche e di imprenditoria che sappiano conciliare produttività e inclusione, dando valore a tutte le persone, anche le più fragili e a quelle fuoriuscite dal mondo del lavoro per varie ragioni e oggi difficilmente ricollocabili nelle traiettorie e nei dispositivi standardizzati di inserimento lavorativo;
 - contrastare le povertà educative, offrendo opportunità di crescita personale attraverso strumenti più consoni alle diverse provenienze culturali e alle diverse fasce d'età, affinché l'apprendimento possa essere stimolo e valorizzazione delle specificità di ognuno, anziché essere tradotto in obiettivi performanti che esitano sovente in esclusione;
 - promuovere sensibilità e consapevolezza intorno al tema del pensiero ecologico e degli obiettivi dell'Agenda 2030 attraverso approfondimenti, iniziative e attività inclusive sui consumi, sullo spreco e rifiuti, sullo sviluppo sostenibile.

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

Il committente affida all'affidatario i SERVIZI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO "RIUSO CAPANNONI INDUSTRIALI VIA GIOIA DA ADIBIRE A SERVIZI MULTILIVELLO, INTEGRATI E SINERGICI PER L'INCLUSIONE SOCIALE, LA FRUIZIONE UNIVERSALE, LA PROMOZIONE DEL CAPITALE UMANO" dell'intervento denominato PR FSE+ 2021-2027 - INVESTIMENTO TERRITORIALE INTEGRATO-ATUSS - Priorità 3 "Inclusione sociale" - Obiettivo specifico 4.11 "Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità" - PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA EX OFFICINE MECCANICHE REGGIANE -

QUARTIERE SANTA CROCE - ESTENDERE LA CITTA' DEI 15 MINUTI - PROGETTO "Riuso capannoni industriali Via Gioia da adibire a servizi multilivello, integrati e sinergici per l'inclusione sociale, la fruizione universale, la promozione del capitale umano" - CUP J89G23000530006.

Dettagli

1) Ambito: Percorsi informali di ascolto e apprendimento per l'acquisizione e la valorizzazione di conoscenze specifiche volte all'accrescimento di capacità relazionali e a contrastare povertà educative offrendo opportunità di crescita personale (formativa, culturale, relazionale)

Contesto: Rassegne di eventi e percorsi diversificati rispetto ai target di cittadini

Attività da svolgere

- Fornire e mettere a valore gli esiti dei percorsi progettuali "Rigenerazioni" e "Community Building" (incentrati sul quartiere e sulle esigenze che esso esprime) fornendo i materiali e le analisi sui dati raccolti;
- Organizzare, per promuovere azioni a contrasto della povertà educativa, percorsi formativi e workshop sulle potenzialità educative dei materiali di scarto, sull'apprendimento attraverso il gioco e sulle possibilità culturali e creative offerte dalle nuove tecnologie: 15 tra percorsi formativi, visite e workshop nel 2025; 25 tra percorsi formativi, visite e workshop nel 2026. Questi percorsi e visite all'ex Mangimificio Caffarri saranno organizzati anche coinvolgendo le scuole del quartiere, il Polo Sociale Nord della città, la Cooperativa Sociale Coress, il Centro Teatrale MaMiMò e altre realtà del territorio che lavorano con persone in situazione di fragilità o a rischio emarginazione.
- Contribuire, insieme agli altri soggetti attuatori, alla comunicazione e diffusione di tutte le attività organizzate attraverso i propri canali di comunicazione e grazie alle tante relazioni con numerosi enti del quartiere.

2) Ambito: PROGETTI E PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTINENTI AL LAVORO

Contesto: Percorsi socio-occupazionali e riabilitativi, individuali o di gruppo, a favore di persone con fragilità

Attività da svolgere

- Realizzazione di almeno due esperienze di volontariato nel 2025 ed almeno una esperienza di volontariato nel 2026 a favore di persone con fragilità, per attività di accoglienza all'ex Mangimificio Caffarri, organizzazione materiali, supporto all'organizzazione e realizzazione eventi.

Contesto: Organizzazione di seminari sullo sviluppo sostenibile e sull'innovazione sociale

Attività da svolgere

- Organizzazione di quattro momenti di approfondimento/seminari aperti alla cittadinanza e in dialogo con i cittadini, le realtà del quartiere e i servizi sociali del territorio (due seminari nel 2025 e due seminari nel 2026).

Contesto: Realizzazione di gadget per le aziende attraverso materiali di riciclo e di scarto

Attività da svolgere

- Progettazione, sviluppo e realizzazione di gadget per le aziende, attraverso pratiche sperimentali di inclusione sociale mediante il lavoro, con il coinvolgimento di persone con fragilità.
- Messa a disposizione di elaborati (solo a titolo di esempio: giochi interattivi, video, installazioni, opere collettive, composizioni digitali, scatole della memoria, ecc);
- Supporto creativo-ideativo per la costruzione di allestimenti e declinazione di spazi, di oggettistica con materiali di riuso e materiali di recupero.

3) Ambito: Fruizione universale delle strutture e delle funzioni che caratterizzano il "progetto riuso"

Attività da svolgere

L'Operatore Economico dovrà rendere disponibili gli spazi dell'ex Mangimificio Caffarri per momenti di apertura straordinaria al pubblico (quattro aperture nel 2025 e cinque aperture nel 2026). In questi momenti dovranno essere direttamente coinvolti nella progettazione e organizzazione degli eventi - oltre ai partner di progetto - anche scuole, servizi sociali e altre realtà che si occupano di fragilità, migrazione, condizioni di marginalità, così da aprirsi ancora di più al territorio e ai suoi abitanti per incontri, visite, dialoghi ed esplorazioni.

Indicazioni generali

Nello svolgimento delle attività l'Operatore Economico di assume l'impegno, in collaborazione con i partner di progetto, di individuare le tematiche emergenti e gli esponenti più rilevanti dei gruppi di partecipanti alle varie azioni di ascolto, scelti in quanto rappresentativi di target significativi, con i quali, andare a creare approfondimenti volti a incentivare la lettura come pratica di benessere e ad esplorare concetti rilevanti per gli abitanti del quartiere (selezione partecipanti rappresentativi dei diversi gruppi di interesse; scelta delle tematiche da proporre, risultate come ricorsive o significative

nelle azioni condotte da ciascun partner; monitoraggio del percorso di applicazione del protocollo Pre-Text, rispetto agli esiti di contenuto via via prodotti; scelta dei contenuti da portare in emersione, quale ricaduta sugli spazi del quartiere; progettazione e realizzazione di una o più azioni collettive volte a diffondere e a far approdare e sedimentare i contenuti emersi, nella quotidianità di vita degli abitanti e degli spazi del quartiere, come lascito del progetto, affinché diventino patrimonio comune e narrazione condivisa del/nel quartiere, sia rispetto a chi lo abita, che a chi vi transita). L'Operatore Economico si impegna a coinvolgere e gestire il dialogo con e tra persone con fragilità di diversa natura, garantendo l'accompagnamento e la professionalità necessaria affinché ciascuno possa interagire ed esprimersi attraverso diversi canali di comunicazione.

ART. 2 - ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ

L'affidatario eseguirà in proprio i servizi compresi nel contratto (art. 119, comma 1, D.Lgs. 36/2023).

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni, delle modalità, dei tempi indicati e delle prescrizioni previste da MEPA - Bando Consip "Servizi - Mercato Elettronico della P.A. per l'acquisto di diverse tipologie di Servizi" - CAPITOLATO TECNICO - ALLEGATO "5" AL CAPITOLATO D'ONERI "SERVIZI" PER L'AMMISSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI SEGUITO INDICATE DEL SETTORE MERCEOLOGICO "GESTIONE EVENTI", AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CPV prevalente: 79952000-2 "Servizi di organizzazione di eventi".

Inoltre, lo svolgimento del servizio dovrà avvenire con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari statali, regionali e locali riguardanti l'ambito delle attività da svolgersi, sia generali che relative alla specifica categoria di servizi da fornire.

Durante l'esecuzione del servizio, al fine di assicurare la miglior riuscita dello stesso, l'affidatario dovrà operare in collegamento con il committente ed i soggetti da esso incaricati del necessario coordinamento. Qualsiasi decisione che possa comportare conseguenze di tipo qualitativo, quantitativo, temporale temporale *et similia* sugli esiti del servizio dovrà essere preventivamente sottoposto al benessere del committente.

L'esecuzione del servizio sarà soggetta a periodica verifica di regolare esecuzione al fine di accertarne la corretta attuazione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti.

Il committente sarà esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni eventualmente causati dall'affidatario a persone e/o cose nel corso di svolgimento dell'affidamento. A tal fine, con la sottoscrizione del contratto, si intenderà dichiarato da parte dell'affidatario il fatto di essere munito di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e del fatto che lo stesso adegui le proprie prestazioni alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'Arch. Irene Manzini Ceinar Dirigente dell'Unità di Progetto Stazione e Città Storica, Responsabile Unico del Progetto ex art. 15, D.Lgs. 36/2023 e Responsabile del Procedimento ex artt. 4, 5, 6, L. 241/90, controllerà l'esecuzione del contratto.

ART. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale è determinato, in esito a specifica richiesta di offerta, in complessivi € _____.

L'importo si intende onnicomprensivo di tutti i costi diretti e indiretti che l'affidatario dovrà sostenere per lo svolgimento del servizio appaltato di cui all'art. 1, nonché di ogni imposta, tassa, contributo fiscale e previdenziale, dovuti in virtù delle norme vigenti in materia (ad esclusione dell'Iva di legge dovuta - 22%).

Sarà esclusa qualsiasi ulteriore pretesa da parte dell'affidatario eccedente l'importo di cui sopra, salvo in caso di modifica del contratto in corso di esecuzione nel rispetto di quanto previsto e consentito in merito dalla vigente normativa.

ART. 4 - DECORRENZA E TERMINE

Il contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione (cui sarà prodromica l'esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento) e avrà durata fino al 31/10/2026.

ART. 5 - RISCHI DA INTERFERENZA NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Con riferimento alla sussistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, si precisa che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non ne sono stati riscontrati, pertanto non sarà necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussisteranno costi per la sicurezza.

ART. 6 - AFFIDAMENTO A TERZI E PREVALENTE ESECUZIONE

E' vietato l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente del servizio affidato. Pertanto, sarà da considerarsi nullo qualsiasi accordo in tal senso. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

ART. 7 - SUBAPPALTO

Salvo in sede di presentazione dell'offerta l'affidatario dichiara di non avere l'intenzione di subappaltare parti del servizio, nel qual caso il subappalto non sarà consentito, il subappalto sarà ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, in relazione a quanto in oggetto, si evidenzia in particolare quanto segue:

- l'affidatario potrà affidare in subappalto parte dei servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione del committente alle condizioni previste dall'indicato art. 119;
- l'indicazione delle parti che l'affidatario intende subappaltare dovrà essere fornita in sede di presentazione dell'offerta;
- al subappaltore sarà richiesta la qualificazione per le prestazioni da eseguire e l'insussistenza delle cause di esclusione (automatiche e non, così come previste dagli artt. 94, 95 e ss. Del D.Lgs. 36/2023);
- la responsabilità dell'affidatario e del subaffidatario nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto, nonché per l'assolvimento degli obblighi retributivi e contributivi (fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 119) sarà solidale.

Eventuali accordi in deroga ai limiti normativi del subappalto saranno considerati nulli.

ART. 8 - MODIFICA DEL CONTRATTO

Secondo il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/2023, se dovessero sopravvenire circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, senza alterarne la sostanza economica.

Se le indicate circostanze sopravvenute dovessero rendere la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per il committente o per l'affidatario, questi ha diritto a una riduzione proporzionale dell'importo dell'affidamento, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, il contratto d'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Le eventuali modifiche dovranno essere inserite nel contratto o in un eventuale addendum allo stesso e dovranno essere sottoscritte da entrambe le parti. Le modifiche non sottoscritte saranno considerate nulle.

Si stabilisce fin da ora che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il committente potrà imporre all'affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'affidatario non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 120, comma 9, D.Lgs. 36/2023).

Le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove lo si reputi necessario, comporteranno la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente a carico dell'affidatario.

Il committente potrà introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del Codice dei contratti pubblici, in particolare nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal committente o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio lo svolgimento dell'affidamento, che possano determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire;
- nell'esclusivo interesse del committente, in caso di varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Inoltre, l'affidatario avrà l'obbligo di eseguire tutte le suddette variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri e che siano ritenute opportune dal committente.

ART. 9 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Riguardo la possibilità di sospensione dell'esecuzione si richiama quanto disposto dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

Il committente potrà ordinare la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni qualora ricorrano circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscano in via temporanea che l'affidamento proceda utilmente. Nel caso dovrà essere compilato apposito verbale.

La sospensione potrà, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

La sospensione potrà essere disposta per il solo tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il R.U.P. dovrà disporre la ripresa dell'esecuzione ed indicare il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'affidatario potrà chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se il committente si dovesse opporre, l'affidatario avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo sarà dovuto all'affidatario in tutti gli altri casi.

In caso di insorgenza, per cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dell'affidamento, l'affidatario proseguirà le parti eseguibili e si provvederà alla sospensione parziale in relazione a quanto non eseguibile, dandone atto in apposito verbale.

L'affidatario che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare l'affidamento entro il nuovo termine fissato, potrà richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza. In ogni caso, la concessione della proroga non potrà pregiudicare i diritti spettanti all'affidatario per eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto del committente. Sull'istanza di proroga deciderà, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il Responsabile Unico del Progetto.

L'affidatario non avrà diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora l'affidamento, per qualsiasi causa non imputabile al committente, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Il comma 10 dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 prevede le condizioni relative all'eventuale richiesta da parte dell'affidatario del risarcimento di eventuali danni subiti.

ART. 10 - RISOLUZIONE

Come previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, il committente potrà risolvere il contratto senza limiti di tempo, nel caso in cui si verificano una o più delle seguenti condizioni: modifica sostanziale del contratto che richieda una nuova procedura di appalto; modificazioni di cui all'art. 120, comma 2 e 3, D.Lgs. 36/2023; rilevazione della in capo all'affidatario di una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, D.Lgs. 36/2023; rilevazione del fatto che l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Inoltre, il committente potrà risolvere il contratto qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci o nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto potrà inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'affidatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Qualora, l'esecuzione dell'affidamento sia ritardata per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il committente dovrà assegnare un termine che, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'affidamento dovrà essere eseguito. Scaduto il termine e redatto il processo verbale in contraddittorio, se l'inadempimento dovesse permanere, il committente risolverà il contratto, con atto scritto comunicato, fermo restando il pagamento di eventuali penali. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'affidatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative a quanto regolarmente eseguito.

ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti dichiarano di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del presente contratto qualora si verificassero uno o più dei seguenti casi:

- rilievo del mancato possesso dei requisiti di legge nel corso dell'esecuzione del presente contratto;

- comunicazione dalla Prefettura, anche successivamente alla stipula del presente contratto, di informazioni interdittive di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011; tale clausola risolutiva espressa opera anche in caso di diniego di iscrizione alle cd. "White-list", per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla Legge 190/2012, nonché al D.L. 74/2012 (conv. Legge n. 122/2012); in tale ipotesi a carico del soggetto dell'informativa interdittiva sarà applicata anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, fatte salve le utilità conseguite, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa alla prima erogazione utile;
- l'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ad all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione e di ogni illecita richiesta di denaro o utilità, ovvero offerta di protezione (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere) che venga avanzata nel corso dell'esecuzione delle prestazioni nei confronti dell'impresa, del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa o di un suo rappresentante o dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura; il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto;
- l'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ossia la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- l'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ossia la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla Legge 136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata; l'affidatario dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore alla soglia limite stabilita dalla legge per i trasferimenti in denaro contante, relativi ai contratti di cui alla presente intesa attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con qualsiasi altro strumento di pagamento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
- la stazione appaltante ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter del Codice Penale.

ART. 12 - RECESSO

Riguardo la possibilità di recesso si richiama quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Fermo restando quanto previsto dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, il committente potrà recedere dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'affidatario mediante il pagamento delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere manifestato dal committente mediante formale comunicazione all'affidatario con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Inoltre, ai sensi del D.L. 95/2012 (convertito dalla L. 135/2012), il committente avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, L. 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, L. 488/1999.

ART. 13 - CESSIONE CONTRATTO

Come previsto dal primo comma dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto sarà da considerarsi radicalmente nulla.

ART. 14 - STIPULA, IMPOSTA DI BOLLO, REGISTRAZIONE ED EVENTUALI CONTROVERSIE

La stipula del contratto avverrà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 del D.Lgs. 36/2023 e 192 del D.Lgs. 267/2000 ed a quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, in forma di sottoscrizione secondo le modalità previste dalla piattaforma di Consip S.p.A., entro 30 giorni dall'esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento.

Ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, l'affidatario dovrà assolvere l'imposta di bollo pari a € 40,00. Per non incorrere in sanzioni, l'imposta dovrà essere assolta antecedentemente o nella stessa giornata di stipula del contratto. L'importo da pagare è determinato sulla base della tabella A dell'Allegato I.4 del vigente Codice degli Appalti.

In conformità a quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate, la suddetta imposta dovrà essere pagata utilizzando il modello F24 ELIDE (reperibile con le relative istruzioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate). L'affidatario al momento della stipula del contratto dovrà fornire copia del Modello F24 Elide utilizzato per il pagamento.

La registrazione avverrà solo in caso d'uso e su richiesta di almeno una delle parti.

Con la sottoscrizione del contratto le parti si impegneranno a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione dello stesso. In caso di mancato accordo sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

ART. 15 - PAGAMENTO

Il pagamento avverrà in più tranches. Ogni tranche verrà liquidata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della rispettiva fattura elettronica, previo accertamento della regolare esecuzione, del rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali, della positiva verifica del Documento di Regolarità Contributiva e Previdenziale (DURC) e di ogni altro eventuale documento di legge necessario. In presenza di irregolarità nell'esecuzione, a prescindere dall'entità, il committente non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'affidatario; quest'ultimo, sanate le irregolarità, dovrà rimetterla.

Inoltre, l'affidatario ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i, dovrà assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, dovrà dichiarare e comunicare il conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche e i dati delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il mancato adempimento di tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del contratto. La suddetta dichiarazione dovrà essere inoltrata on-line (indirizzo di riferimento https://comune-re.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=FINA_001), secondo le indicazioni di cui al "Manuale - Dichiarazione ex art. 3, comma 7, L. 136-2010".

Il committente non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Le fatture elettroniche dovranno essere inviate secondo le modalità indicate ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e dovranno essere intestate a: Comune di Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1 - 42121 Reggio Emilia, C.F./P.Iva 00145920351, Codice Unico Ufficio IPA ARZZKE.

Le fatture elettroniche dovranno riportare i seguenti riferimenti:

- Numero e data della Determinazione Dirigenziale di affidamento,
- Codice identificativo di Gara (CIG),
- Codice Unico di Progetto (CUP).

In caso di omessa o errata indicazione dei suddetti dati, il committente avrà facoltà di rifiutare la Fattura. Il rifiuto sarà comunicato entro 15 giorni dalla data di ricezione della Fattura Elettronica attraverso una notifica di rifiuto al SDI che a sua volta la inoltrerà al trasmittente.

Nella Fattura Elettronica andrà indicato nella Sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura/Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti). Nel caso l'affidatario non sia soggetto allo Split Payment sarà indispensabile, al momento dell'invio tramite il Sistema di Intermediazione (SDI) della Fattura Elettronica, allegare apposita dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante ove siano indicate le motivazioni normative a giustificazione dell'esigibilità immediata.

ART. 16 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE DELL'AFFIDATARIO

Nel corso di validità del contratto e per l'intera durata dello stesso, l'affidatario avrà l'obbligo di comunicare al committente qualsiasi variazione intervenga nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.). Il committente non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali ritardi dovuti a mancanza o ritardo nella

presentazione della suddetta comunicazione.

ART. 17 - CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le parti dichiarano di conoscere:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (D.P.R. 62/2013) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 04/06/2013;
- il Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia consultabile al seguente link <https://www.comune.reggioemilia.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> ;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune riferito al triennio 2025/2027 consultabile al seguente link <https://risorse.comune.re.it/Trasparenza/Disposizioni%20general/Atti%20general/Paio/All%20A%20parte%20integrante%20Sezione%202.3.1%20e%202.3.2%20anticorruzione%20e%20trasparenza.pdf> ;

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 18 - PROTOCOLLI D'INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DELLE CONCESSIONI E DEGLI APPALTI PUBBLICI

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutto quanto previsto dai Protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici, sottoscritto tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici e/o concessionari di opere e servizi pubblici e Prefettura, che qui si intendono integralmente riportati, e di accettarne contenuto ed effetti.

In particolare l'affidatario dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal Protocollo di Legalità approvato dal Comune di Reggio Emilia con P.G. 774/2011 e recentemente rinnovato con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 28/03/2023, consultabile al sito <https://www.comune.re.it/amministrazione/documenti-e-dati/accordi-tra-enti/protocollo-dintesa-per-la-prevenzione-dei-tentativi-di-infiltrazione-della-criminalita-organizzata-nel-settore-degli-appalti-e-concessioni-di-lavori-pubblici> .

ART. 19 - PANTOUFLAGE

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza di quanto disposto all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012), ossia che *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”*

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, si evidenzia che l'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 precisa che *“[...] sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.”*.

ART. 20 - WHISTLEBLOWING

L'affidatario prende atto dell'attivazione, da parte del committente, della piattaforma informatica dedicata al “whistleblowing” (istituto introdotto nel nostro ordinamento giuridico dall'art.1, comma 51, L. 190/2012), espressione con la quale si fa riferimento al dipendente che segnala, con garanzia di riservatezza, agli organi legittimati ad intervenire, illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal committente, messo a disposizione anche dei dipendenti delle imprese fornitrici: <https://www.comune.re.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/whistleblowing> .

Il committente si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

ART. 21 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

- L'affidatario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del committente.
 - L'obbligo di cui al precedente punto sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
 - Gli obblighi di cui ai punti precedenti non concerneranno i dati che saranno o diverranno di pubblico dominio.
 - L'affidatario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponderà nei confronti del committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
 - L'affidatario potrà utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'appalto, solo previa autorizzazione del committente.
 - In caso di inosservanza degli obblighi descritti, il committente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando il fatto che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
 - L'affidatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'affidatario stesso ad altre gare e appalti, previa comunicazione al committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
 - Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del committente attinente le procedure adottate dall'affidatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti con il contratto.
 - L'affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi del committente, né alcuna documentazione inerente ad essi, dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli al committente stesso.
-

ART. 22 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione Europea il 25/05/2018 impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali.

L'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorra unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il committente è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte in esecuzione del presente contratto.

Poiché le attività previste dal contratto comportano in capo all'affidatario il trattamento di dati personali di cui è Titolare il committente, è necessario designare l'affidatario quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del suddetto art. 28 del Regolamento UE 679/2016 sino a scadenza del presente contratto e con le modalità di seguito descritte.

Le attività di cui all'art. 1 del presente contratto comportano il trattamento di dati personali di soggetti terzi. Tali dati, di natura comune e particolare, i cui interessati sono cittadini italiani e stranieri (e loro eventuali familiari) che vengano coinvolti a qualsiasi titolo nel Progetto, sono trattati dal committente con finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali sopra richiamate ed in modo particolare per adempiere al piano delle attività relative al Progetto "Quartieri collaborativi. Verso la giustizia sociale e la cittadinanza digitale" (CUP J89I23001050002).

L'affidatario, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali sopra indicati, cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento UE 679/2016, così come previsto dall'art. 28 del Regolamento stesso.

Il Titolare è tenuto a fornire al Responsabile del trattamento le istruzioni per il trattamento dei dati alle quali il Responsabile stesso deve attenersi.

Pertanto si specifica che, nello svolgimento delle attività correlate al contratto, il Responsabile deve attenersi alla rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di seguito elencate:

- D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- D.Lgs. 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2017;
- eventuali Linee Guida e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed eventuali normative successive in materia.

Il trattamento dei dati personali e particolari (ai sensi degli artt. 5, 9 e 10 del Regolamento UE 679/2016), nell’ambito dell’attività svolta dal Responsabile per conto del Titolare, avviene solo nella misura in cui risulti essere indispensabile in relazione agli adempimenti connessi alle prestazioni da cui il Responsabile è onerato, come descritto nel presente contratto ed esclusivamente in funzione della realizzazione degli stessi.

I dati cui il Responsabile può accedere sono solo quelli la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l’esercizio delle funzioni e per l’esecuzione degli obblighi connessi al contratto in essere.

Nell’adempimento del ruolo di Responsabile, al fine di garantire un trattamento lecito, corretto e sicuro di tali dati nell’ambito della summenzionata finalità, il Responsabile deve pertanto:

- trattare i dati attenendosi alle indicazioni indicate;
- individuare e nominare per iscritto le persone incaricate del trattamento dei dati e prevedere nell’atto di nomina l’impegno degli incaricati alla riservatezza;
- conservare le relative nomine (a tal fine il Titolare può richiedere in ogni momento al Responsabile l’esibizione di tali nomine per verificarne la correttezza e la conformità alle norme sopra richiamate);
- fornire agli incaricati le istruzioni necessarie per un trattamento conforme al presente contratto e alle norme di legge;
- provvedere all’adeguata formazione degli incaricati sugli obblighi imposti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i profili di sicurezza;
- in caso di raccolta dei dati per conto del Titolare, il Responsabile deve fornire agli interessati l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679; la formulazione ed il formato dell’informazione deve essere concordata con il Titolare del trattamento prima della raccolta dei dati;
- adottare ogni idonea misura atta a garantire in modo permanente una circolazione dei dati minimizzata e quindi destinata esclusivamente a coloro che, in virtù delle mansioni che vengono loro affidate dal Responsabile, ne abbiano necessità per lo svolgimento delle stesse;
- trattare i dati esclusivamente per le finalità sopra indicate e utilizzarli in termini compatibili con queste ultime;
- assicurare che il trattamento dei dati non sia eccedente rispetto alle finalità per la quale sono raccolti e successivamente trattati;
- comunicare al Titolare tempestivamente ogni richiesta dell’interessato ai fini dell’esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 in ordine all’accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione, opposizione al trattamento dati e/o portabilità, fornendo ai soggetti incaricati le informazioni necessarie all’esercizio di tali diritti;
- assistere il Titolare del trattamento nell’espletamento dei propri obblighi di dar seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate;
- nel rispetto del principio di accountability, adottare e rispettare le misure tecniche ed organizzative adeguate rispetto ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati connessi alla tipologia e alle modalità dei trattamenti e curandone l’applicazione da parte di tutti gli incaricati, al fine di evitare, in particolare, rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito;
- adottare idonei sistemi di autenticazione e autorizzazione per gli incaricati, in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso ai dati e di trattamento degli stessi;
- adottare e rispettare procedure per la verifica periodica della qualità e della coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nella realizzazione di analisi d’impatto relative alla protezione dei dati o nella consultazione preventiva dell’Autorità di controllo;
- informare il Titolare prima del trattamento, qualora il Responsabile sia tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale ed attenderne l’autorizzazione.

Il Responsabile del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. Pertanto, qualora in qualità di Responsabile vi sia l’intenzione di avvalersi di un altro Responsabile del trattamento (Sub Responsabile) per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, il Responsabile è tenuto a richiedere l’autorizzazione al Titolare. Il Responsabile non ha facoltà di autorizzare i Sub Responsabili a nominare ulteriori Sub Responsabili, se non a seguito di autorizzazione scritta del Titolare.

Nel caso vengano riscontrate violazioni dei dati ai sensi dell’art. 33 del Regolamento UE 679/2016, il

Responsabile deve avvisare il Titolare appena venuto a conoscenza del fatto, corredando per iscritto l'avviso con ogni dettaglio utile a ricostruire l'accaduto e con proposte di azioni correttive, quanto a descrizione della tipologia di violazione e dei dati personali coinvolti, nonché descrizione delle misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione.

All'atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto contrattuale in oggetto, il Responsabile a discrezione del Titolare è tenuto:

- a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento,
- oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, documentando per iscritto la distruzione,
- oppure a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento con contestuale distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi informatici del Responsabile del trattamento, documentando per iscritto la distruzione.

Il Responsabile mantiene indenne il Titolare per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che può derivare da pretese avanzate da terzi nei confronti del Titolare a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza dei trattamenti dati connessi all'esecuzione del contratto, che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile o di chiunque collabori con lui, qualora il Titolare dimostri che siano stati attuati in violazione delle istruzioni del Titolare stesso o in violazione di norme di legge.

La presente nomina di Responsabile del trattamento ha la medesima durata ed efficacia del presente contratto e pertanto cesserà automaticamente al momento del completo adempimento o del venir meno per qualsiasi causa dell'efficacia del contratto stesso.

Il Responsabile del trattamento, in sede di sottoscrizione contrattuale, si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle disposizioni prescritte.

ART. 23 - ACCETTAZIONE ED EFFETTI DEL CONTRATTO

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara sotto la propria responsabilità di:

- non trovarsi in alcuna condizione che costituisca causa di esclusione ai sensi degli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023;
- di possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali necessari per il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013;
- ritenere l'importo contrattuale congruo;
- non trovarsi in condizioni di generali incompatibilità tali da arrecare danno al committente o inficiare i principi di economicità, efficacia, tempestività, non discriminazione e parità di trattamento, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 24 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE DELL'AFFIDATARIO

Per l'intera durata del contratto, l'affidatario avrà l'obbligo di comunicare a committente qualsiasi variazione intervenga nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.). Il committente non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali ritardi (anche, in caso di affidamento, negli eventuali pagamenti) dovuti a mancanza o ritardo nella presentazione della suddetta comunicazione.

ART. 25 - RINVII NORMATIVI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

ART. 26 - CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie relative all'interpretazione del presente contratto che dovessero insorgere nel corso di validità dello stesso. Tutte quelle non definibili in via transattiva, saranno deferite al giudice ordinario. Foro competente sarà il Tribunale di Reggio Emilia. Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

ART. 27 - ACCETTAZIONE ED EFFETTI DEL CONTRATTO

L'affidatario, accettando il presente contratto, dichiara sotto la propria responsabilità di:

- non trovarsi in alcuna condizione che costituisce motivo di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- in particolare, possedere i requisiti di idoneità professionale, le capacità economica e finanziaria, le capacità tecniche e professionali necessari per il regolare svolgimento delle attività oggetto di conferimento;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità elencate all'art. 116 del D.Lgs. 36/2023;
- ritenere l'importo contrattuale congruo;
- non trovarsi in condizioni di generali incompatibilità tali da arrecare danno al committente o inficiare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 28 - CONSENSO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PARTI

Con la sottoscrizione, le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

Il committente

L'affidatario